Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 6 giugno 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 1972.

Modifiche alla composizione della commissione interministeriale per la ripartizione degli utili delle lotterie nazionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 25 agosto 1961, con il quale fu costituita la commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali;

Visto il proprio decreto 11 ottobre 1971, con il quale è stata modificata la composizione della suddetta commissione;

Ritenuta l'opportunità di modificare la composizione della commissione stessa in dipendenza delle intervenute variazioni nella composizione del Governo;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri interessati;

Decreta:

La composizione della commissione per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, costituita con decreto del 25 agosto 1961, è così modificata:

Evangelisti on. Franco, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;

Pucci on. avv. Ernesto, Sottosegretario di Stato per l'interno;

Antoniozzi on. avv. Dario, Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica;

Borghi on. Luigi, Sottosegretario di Stato per le finanze;

Bisaglia on. dott. Antonio, Sottosegretario di Stato per il tesoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'interno
RUMOR

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
PELLA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1972
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 398

(7920)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1971.

Delega alle prefetture a provvedere alla legalizzazione di atti e documenti rilasciati dagli organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto 14 novembre 1929, n. 2183, concernente l'ordinamento dei servizi del Ministero della agricoltura e delle foreste e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, concernente l'istituzione degli ispettorati compartimentali dell'agricoltura e successive modificazioni;

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1220, concernente l'istituzione degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e successive modificazioni;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, concernente la istituzione degli osservatori per le malattie delle piante e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la istituzione dei commissariati per gli usi civici e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, concernente l'istituzione del commissariato per la reintegra dei tratturi di Foggia e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 agosto 1908, concernente l'istituzione dell'ufficio enologico di Genova e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 novembre 1876, n. 3534, concernente l'istituzione dell'Ufficio centrale di ecologia agraria e difesa delle piante da avversità meteoriche e successive modificazioni;

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 312, concernente la istituzione del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca e successive modificazioni;

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 312, concernente la istituzione degli stabilimenti ittiogenici e successive modificazioni;

Visto l'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, nel testo modificato dall'art. 4 della legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297 — che approva il regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale — il cui art. 1 determina le competenze attribuite al prefetto;

Ritenuta l'opportunità di delegare alle prefetture della Repubblica la competenza a legalizzare gli atti e documenti rilasciati dai menzionati organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Udito l'avviso favorevole del Ministero dell'interno;

Decreta:

La competenza a legalizzare gli atti e i documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici indicati nelle premesse e da valere all'estero è delegata alle prefetture della Repubblica, nella cui circoscrizione territoriale gli organi stessi hanno, rispettivamente, sede.

I prefetti della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° dicembre 1971

Il Ministro: NATALI

(7502)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1972.

Istituzione di un'agenzia consolare di 2ª categoria in Ciudad Bolivar (Venezuela).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Considerata la necessità di provvedere agli interessi della numerosa collettività italiana in Venezuela;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Ciudad Bolivar (Venezuela) una agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale in Caracas e con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato Bolivar, il territorio federale Amazonas ed il territorio federale Delta Amacuro.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° aprile 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1972

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1972
Registro n. 347, *foglio n.* 174

(7549)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1972.

Nomina di un membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei commercianti e delle disciolte federazioni già aderenti alla confederazione stessa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1961, con il quale il dott. Alessandro Bonifazio è stato nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei commercianti e delle disciolte federazioni già ad essa aderenti, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che il dott. Alessandro Bonifazio, con lettera 24 gennaio 1972 ha rassegnato le dimissioni dal predetto incarico e che occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Remo Ripoli, ispettore superiore, è nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei commercianti e delle disciolte federazioni aderenti alla confederazione stessa, in sostituzione del dott. Alessandro Bonifazio, quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 21 aprile 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7499)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1972.

Integrazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e le leggi 12 luglio 1951, n. 560, 29 dicembre 1956, n. 1560 e 26 settembre 1966, n. 792;

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1958, con il quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì è stata integrata con un rappresentante del settore del turismo;

Vista la deliberazione 28 febbraio 1972, n. 169, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della giunta medesima siano chiamati a far parte anche un rappresentante del settore del credito, assicurazioni e finanze ed un rappresentante del settore dei trasporti, settori particolarmente importanti nell'economia di quella provincia;

Decreta:

Art. 1.

Due membri scelti in rappresentanza uno del settore del credito, assicurazioni e finanze ed uno del settore trasporti fanno parte della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì, oltre ai membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, dalle leggi 12 luglio 1951, n. 560 e 29 dicembre 1956, n. 1560 e dal decreto interministeriale 18 giugno 1958.

Art. 2.

Alla nomina dei membri indicati nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(7478)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1972.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 10 agosto 1954, con il quale il cav. lav. rag. Vincenzo Lagioia fu nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina e tenuto conto dei mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Bari;

Viste le proposte fatte dal prefetto di Bari con lettera del 14 aprile 1972;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 15 maggio 1972 la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari è sciolta.

Art. 2.

Il gr. uff. Angelo Marino, a decorrere dal 15 maggio 1972, è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, in sostituzione del cav. lav. rag. Vincenzo Lagioia.

Art. 3.

Il prefetto di Bari, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(7477)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « II MIPAN - Salone nazionale delle macchine, impianti e prodotti per la panificazione e la pasticceria », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,

riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II MIPAN Salone nazionale delle macchine, impianti e prodotti per la panificazione e la pasticceria », che avrà luogo a Milano dal 15 al 22 ottobre 1972 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 maggio 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(7362)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « X Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenterie, articoli da regalo, ferramenta e utensileria », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

~~Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;~~

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « X Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenterie, articoli da regalo, ferramenta e utensileria », che avrà luogo a Milano dal 9 al 12 settembre 1972 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 maggio 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(7366)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IX SMAU - Salone internazionale macchine, mobili, attrezzature ufficio », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IX SMAU - Salone internazionale macchine, mobili, attrezzature ufficio », che avrà luogo a Milano dal 23 al 28 settembre 1972 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 maggio 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(7365)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1972.

Modificazione all'art. 1 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967 « Norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Vista la legge 7 febbraio 1956, n. 43, concernente disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, numero 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto l'art. 2 del regolamento per l'esecuzione della legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1956, n. 758;

Vista la legge 4 febbraio 1960, n. 43, concernente modifica dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

Vista la legge 11 marzo 1965, n. 169, concernente modifiche al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, e alla legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967 « Norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere »;

Decreta:

Articolo unico

Alle valute estere indicate alla lettera *a*) dell'art. 1 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967 « Norme concernenti l'offerta in cessione all'ufficio italiano dei cambi delle valute estere », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 1967, n. 280, è aggiunto lo yen giapponese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 16 maggio 1972

Il Ministro per il commercio con l'estero
RIPAMONTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7501)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 1,60 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 18 maggio 1972

Il Ministro: GAVA

(7476)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Geconf con stabilimenti in Castelfranco Veneto, Rovigo, Costa, Badia Polesine, Adria e Meldola.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Geconf con stabilimenti in Castelfranco Veneto, Rovigo, Costa, Badia Polesine, Adria e Meldola ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Geconf con stabilimenti in Castelfranco Veneto, Rovigo, Costa, Badia Polesine, Adria e Meldola.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 21 gennaio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7914)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di serrature e lucchetti operanti in provincia di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 7 giugno 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di serrature e lucchetti operanti in provincia di Bologna, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 7 giugno 1971 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di serrature e lucchetti operanti in provincia di Bologna;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 7 giugno 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di serrature e lucchetti operanti in provincia di Bologna prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 18 novembre 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7912)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.L.F.A. di S. Giovanni a Teduccio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. S.A.L.F.A. di S. Giovanni a Teduccio (Napoli) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.L. F.A. di S. Giovanni a Teduccio (Napoli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 31 gennaio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7913)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Perugia, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Perugia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 dicembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7917)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Modena si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Modena.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 dicembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7918)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Ramav di Redaelli S.p.a., stabilimento di Loranzè.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Ramav di Redaelli S.p.a., stabilimento di Loranzè (Torino) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Ramav di Redaelli S.p.a., stabilimento di Loranzè (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 22 novembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7915)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore elettrochimico operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore elettrochimico operanti in provincia di Napoli si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore elettrochimico operanti in provincia di Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7916)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di macchinario tessile operanti nella provincia di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 26 ottobre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchinario tessile operanti nella provincia di Como, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 26 ottobre 1971 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di macchinario tessile operanti nella provincia di Como;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchinario tessile operanti nella provincia di Como;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 26 ottobre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di macchinario tessile operanti nella provincia di Como, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 15 dicembre 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7911)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1972.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti presso il tribunale di Monza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Monza, verificatosi il 4 e 5 maggio 1970, per effetto della astensione dal lavoro dei cancellieri e se-

gretari giudiziari, i termini di decadenza per il compimento di atti presso l'ufficio giudiziario stesso o a mezzo del personale addettovi, scadenti durante i giorni 4 e 5 maggio 1970 o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1972

Il Ministro: GONELLA

(7968)

DECRETO PREFETTIZIO 28 aprile 1972.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Savona.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio decreto n. 33440/San. in data 4 gennaio 1972, con il quale è stato ricostituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1971-1973;

Vista la lettera del direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. in data 3 marzo 1972, con la quale si comunica il nominativo del dott. Roberto Giove, dirigente del gabinetto diagnostico della sede provinciale, quale rappresentante dell'I.N.P.S. in seno al consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Bruno Peghini, direttore della sede provinciale;

Sentito il medico provinciale;

Ritenuto che nulla osti alla richiesta sostituzione;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Roberto Giove, in premesse indicato, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, per il triennio in corso, in rappresentanza dell'I.N.P.S., in sostituzione del dott. Bruno Peghini.

Savona, addì 28 aprile 1972

Il prefetto: ZANDA

(7663)

DECRETO PREFETTIZIO 16 maggio 1972.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Brescia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visto il proprio decreto n. 1512/Gab. del 16 marzo 1970, con cui è stato costituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1970-1973;

Vista la nota n. 2123/C/G. del 27 marzo 1972 con cui il direttore generale dell'I.N.A.I.L. designa come proprio rappresentante, nel predetto consesso, il dirigente medico provinciale dott. Angelo Boni, in sostituzione del dott. Leopoldo Fabretti;

Ritenuto di dover far luogo alla predetta sostituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 1512/Gab. del 16 marzo 1970, il dott. Angelo Boni è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Leopoldo Fabretti.

Brescia, addì 16 maggio 1972

Il prefetto: BLANDALEONE

(7662)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Risultati delle operazioni di scrutinio effettuate dalla commissione elettorale del Consiglio nazionale delle ricerche per la formazione delle liste dei candidati di cui all'art. 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 2 agosto 1963.

Comitato nazionale per le scienze matematiche

GRUPPO 01.01

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

PUCCI Carlo (41); STAMPACCHIA Guido (4); MAGENES Enrico (2); CILIBERTO Carlo (1); PETTINEO Benedetto (1); CECCONE Pacifico Jores (1); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i professori:

1) PUCCI Carlo, con voti n. 41.
2) STAMPACCHIA Guido, con voti n. 4.

GRUPPO 01.02

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

ROSATI Mario (26); MARCHIONNA Ermanno (2); CIAMPA Salvatore (2); schede bianche (—); schede nulle (—).

Viene quindi dichiarato primo designato il prof. ROSATI Mario.

La commissione, constatato che al secondo posto nella graduatoria due votati hanno raccolto lo stesso numero di suffragi, e cioè i professori MARCHIONNA Ermanno e CIAMPA Salvatore,

accerta l'anzianità di immissione in ruolo che risulta: MARCHIONNA Ermanno (10 marzo 1956); CIAMPA Salvatore (1° novembre 1970).

La commissione, considerato che il prof. MARCHIONNA Emanno ha maggiore anzianità di ruolo, dichiara secondo designato lo stesso prof. MARCHIONNA Ermanno.

Vengono quindi dichiarati designati:

1) ROSATI Mario, con voti 26.
2) MARCHIONNA Ermanno, con voti 2.

GRUPPO 01.03

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

CATTANEO Carlo (19); GRAFFI Dario (3); GRIOLI Giuseppe (2); ZEULI Modestino (2); MANACORDA Tristano (2); CLAUSER Emilio (1); AYMERICH Giuseppe (1); SALVADORI Luigi (1); schede nulle (—); schede bianche (—).

Vengono quindi dichiarati designati i professori:

1) CATTANEO Carlo, con voti 19.
2) GRAFFI Dario, con voti 3.

GRUPPO 01.04

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

CURZIO Mario (14); MAGARI Roberto (3); PERMUTTI Rodolfo (1); LOMBARDO Lucio (1); MANGANI Piero (1); DEDO' Modesto (1); MORGANTINI Edmondo (1); schede nulle (3); schede bianche (—).

Vengono quindi dichiarati designati i professori:

1) CURZIO Mario, con voti 14.
2) MAGARI Roberto, con voti 3.

Comitato nazionale per le scienze fisiche

GRUPPO 02.01

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

RIGHINI Guglielmo (5); RIGUTTI Mario (2); FRACASTORO Mario Girolamo (1); schede bianche (1); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i professori:

1) RIGHINI Guglielmo, con voti 5.
2) RIGUTTI Mario, con voti 2.

GRUPPO 02.02

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

MARUSSI Antonio (4); BOSSOLASCO Mario (3); CAPUTO Michele (2); FIOCCO Giorgio (2); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i professori:

1) MARUSSI Antonio, con voti 4.
2) BOSSOLASCO Mario, con voti 3.

GRUPPO 02.03

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

SCARSI Livio (7); DELL'ANTONIO Gianfausto (2); BORSELLINO Antonino (1); CEOLIN-BALDO Massimilla (1); PROSPERI Giovanni Maria (1); FONDA Luciano (1); FUBINI Sergio (1); schede nulle (1); schede bianche (—).

Vengono quindi dichiarati designati i professori:

1) SCARSI Livio, con voti 7.
2) DELL'ANTONIO Gianfausto, con voti 2.

GRUPPO 02.04

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

AMALDI Edoardo (27); MERLIN Michelangelo (9); SETTE Daniele (5); BASSI Pietro (1); SALVINI Giorgio (1); PUPPI Giampietro (1); PANCINI Ettore (1); ROSTAGNI Antonio (1); schede nulle (—); schede bianche (—).

Vengono quindi dichiarati designati i professori:

1) AMALDI Edoardo, con voti 27.
2) MERLIN Michelangelo, con voti 9.

GRUPPO 02.05

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

FUMI Fausto (14); QUERCIA Italo Federico (6); SCIUTI Sebastiano (5); TAGLIAFERRI Guido (3); BASSANI Giuseppe Franco (1); MALVANO Renato (1); FERRO MILONE Andrea (1); schede nulle (—); schede bianche (—).

Vengono quindi dichiarati designati i professori:

1) FUMI Fausto, con voti 14.
2) QUERCIA Italo Federico, con voti 6.

Comitato nazionale per le scienze chimiche

GRUPPO 03.01

Hanno riportato voti i seguenti professori:

CROATTO Ugo (18); SARTORI Guido (18); CORRADINI Paolo (17); SEMERANO Giovanni (5); schede bianche (—); schede nulle (—).

La commissione, constatato che al primo posto della graduatoria due votanti hanno raccolto lo stesso numero di suffragi e cioè i professori CROATTO Ugo e SARTORI Guido, accerta l'anzianità in ruolo dei medesimi che risulta:

CROATTO Ugo, 1° dicembre 1949.
SARTORI Guido, 1° dicembre 1949.

La commissione, constatò che i professori CROATTO Ugo e SARTORI Guido hanno la stessa anzianità in ruolo, accerta che il prof. CROATTO Ugo precede nei ruoli il prof. SARTORI Guido ai sensi dell'art. 28 della legge 18 marzo 1958, n. 113, e successive modifiche.

Vengono quindi dichiarati designati i professori:

1) CROATTO Ugo, con voti 18.
2) SARTORI Guido, con voti 18.

GRUPPO 03.02

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

ROLLA Mario (26); FERRONI Enzo (19); COSTA Giacomo (1); DEJAK Camillo (1); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i professori:

1) ROLLA Mario, con voti 26.
2) FERRONI Enzo, con voti 19.

GRUPPO 03.03

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

SERSALE Riccardo (11); POLI Guido (8); PEGORARO Mario (1); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i professori:

1) SERSALE Riccardo, con voti 11.
2) POLI Guido, con voti 8.

GRUPPO 03.04

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

PASQUON Italo (16); MARIANI Eugenio (15); ERCOLI Raffaele (2); MASSIMILLA Leopoldo (2); PARATELLA Alberto (1); MANTOVANI Giorgio (1); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i professori:

1) PASQUON Italo, con voti 16.
2) MARIANI Eugenio, con voti 15.

GRUPPO 03.05

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

PANIZZI Luigi (38); SPERONI Giovanni (25); LEANDRI Giuseppe (2); SCOFFONE Ernesto (1); SIVESTRONI Paolo (1); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i professori:

1) PANIZZI Luigi, con voti 38.
2) SPERONI Giovanni, con voti 25.

GRUPPO 03.06

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

CARELLI Vincenzo (41); BELLAVITA Vito (1); schede nulle (—); schede bianche (—).

Vengono quindi dichiarati designati i professori:

1) CARELLI Vincenzo, con voti 41.
2) BELLAVITA Vito, con voti 1.

Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche

GRUPPO 04.01

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

IURATO Salvatore (43); MONESI Valerio (18); BAIRATI Angelo (1); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i professori:

1) IURATO Salvatore, con voti 43.
2) MONESI Valerio, con voti 18.

GRUPPO 04.02

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

DE LERMA Baldassarre (37); NOBILI Renzo (33); MAGNI Giovanni (5); BOLOGNARI Arturo (1); RANZOLI Fulvio (1); FRACCARO Marco (1); D'AMATO Francesco (1); schede nulle (1); schede bianche (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i professori:

1) DE LERMA Baldassarre, con voti 37.
2) NOBILI Renzo, con voti 33.

GRUPPO 04.03

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

PONTREMOLI Sandro (54); ROSSI FANELLI Alessandro (46); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i professori:

1) PONTREMOLI Sandro, con voti 54.
2) ROSSI FANELLI Alessandro, con voti 46.

GRUPPO 04.04

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

INFANTELLINA Francesco (43); CAPRARO Vittorio (21); SAVIANO Mario (1); MARGARIA Rodolfo (1); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i professori:

1) INFANTELLINA Francesco, con voti 43.
2) CAPRARO Vittorio, con voti 21.

GRUPPO 04.05

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

FONNESU Alberto (39); ALOISI Massimiliano (23); RASO Mario (4); MICHELAZZI Luigi (1); schede nulle (1); schede bianche (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i professori:

1) FONNESU Alberto, con voti 39.
2) ALOISI Massimiliano, con voti 23.

GRUPPO 04.06

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

RITA Geo (39); D'ALESSANDRO Giuseppe (30); CREPET Massimo (23); CHIODI Vittorio (4); LA PLACA Michele (2); TETI Mario (1); SEPPILLI Alessandro (1); GIOVANARDI Augusto (1); CASULA Duilio (1); FORNARI Argante Antonio (1); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i professori:

1) RITA Geo, con voti 39.
2) D'ALESSANDRO Giuseppe, con voti 30.

GRUPPO 04.07

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

TRONCHETTI Fabio (36); BONOMO Lorenzo (23); COPPO Mario (16); GRIFONI Vincenzo (10); GAVOSTO Felice (1); TURCHETTI Aldo (1); MAGNANI Bruno (1); LENZI Franco (1); schede bianche (1); schede nulle (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i professori:

1) TRONCHETTI Fabio, con voti 36.
2) BONOMO Lorenzo, con voti 23.

GRUPPO 04.08

Ha ottenuto voti il seguente professore:

IMPERATO Carlo (42); schede bianche (—); schede nulle (—).

Viene pertanto dichiarato designato il professore:

1) IMPERATO Carlo, con voti 42.

GRUPPO 04.09

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

FAZIO Cornelio (19); FLORIS Vincenzo (14); DAVINI Vittorio (4); CESA BIANCHI Marcello (2); GUIDETTI Beniamino (2); CANESTRARI Renzo (1); BOVET Daniel (1); BOSINELLI Marino (1); CAMPAILLA Giuseppe (1); ANCONA Leonardo (1); schede nulle (2); schede bianche (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i professori:

1) FAZIO Cornelio, con voti 19.
2) FLORIS Vincenzo, con voti 14.

GRUPPO 04.10

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

BIOCCA Paolo (66); CONTI Angelo (37); NAVARRA Salvatore (2); CARBONE Giovanni (1); DE BLASI Sebastiano (1); BACHI Virgilio (1); SETTE Pietro (1); TAGARIELLO Pietro (1); BERGONZELLI Vittorio (1); schede nulle (2); schede bianche (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i professori:

1) BIOCCA Paolo, con voti 66.
2) CONTI Angelo, con voti 37.

GRUPPO 04.11

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

GRIGNOLO Antonio (70); CRIFO' Stelio (40); CATALANO Giovanni (1); STUART Carlo (1); BIAGINI Carissimo (1); ROSSI Antonio (1); MONTICELLI Giorgio (1); Midana Alberto (1); BOMPIANI Adriano (1); PUCCINELLI Vittorio (1); schede bianche (2); schede nulle (4).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) GRIGNOLO Antonio, con voti 70.
2) CRIFO' Stelio, con voti 40.

GRUPPO 04.12

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

BERTOSSI Felice (11); CORTI Roberto (9); SARFATTI Giacomino (8); BATTAGLIA Emilio (5); RICCI Ignazio (3); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) BERTOSSI Felice, con voti 11.
2) CORTI Roberto, con voti 9.

GRUPPO 04.13

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

GOBETTO Armando (21); AURELI Giuseppe (10); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) GOBETTO Armando, con voti 21.
2) AURELI Giuseppe, con voti 10.

GRUPPO 04.14

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

ROMAGNOLI Aldo (21); SCATOZZA Franco (15); CORTICELLI Bruno (1); schede nulle (—); schede bianche (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) ROMAGNOLI Aldo, con voti 21.
2) SCATOZZA Franco, con voti 15.

Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie

GRUPPO 05.01

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

SCHIAVINATO Giuseppe (27); COCCO Giovanni (4); PELLIZZER Renato (1); DERIU Michele (1); LAURO Carlo (1); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) SCHIAVINATO Giuseppe, con voti 27.
2) COCCO Giovanni, con voti 4.

GRUPPO 05.02

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

MARTINIS Bruno (20); IPPOLITO Felice (18); RADMILLI Antonio (1); GIANNINI Enzo (1); ABBATE Ernesto (1); schede nulle (1); schede bianche (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) MARTINIS Bruno, con voti 20.
2) IPPOLITO Felice, con voti 18.

GRUPPO 05.03

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

COTECCHIA Vincenzo (8); ZUFFARDI Piero (6); MORELLI Carlo (3); CARTA Mario (1); PIGA Paolo (1); CALVINO Floriano (1); MANCINI Fiorenzo (1); schede nulle (1); schede bianche (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) COTECCHIA Vincenzo, con voti 8.
2) ZUFFARDI Piero, con vonti 6.

Comitato nazionale per le scienze agrarie

GRUPPO 06.01

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

FERRARI Giovanni (7); ROTINI Orfeo Turno (5); ESCHENA Tommaso (1); schede bianche (1); schede nulle (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) FERRARI Giovanni, con voti 7.
2) ROTINI Orfeo Turno, con voti 5.

GRUPPO 06.02

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

TRECCANI DEGLI ALFIERI Vittorio (13); SCARDOVI Vittorio (4); FLORENZANO Gino (2); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) TRECCANI DEGLI ALFIERI Vittorio, con voti 13.
2) SCARDOVI Vittorio, con voti 4.

GRUPPO 06.03

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

SCARAMUZZI Franco (26); BALLATORE Giovanni Pietro (19); DE PHILIPPIS Alessandro (1); schede bianche (1); schede nulle (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) SCARAMUZZI Franco, con voti 26.
2) BALLATORE Giovanni Pietro, con voti 19.

GRUPPO 06.04

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

ALGHISI Paolo (11); FIORI Giorgio (10); CANOVA Antonio (10); schede bianche (—); schede nulle (—).

Viene quindi dichiarato primo designato il prof. ALGHISI Paolo.

La commissione, constatato che, al secondo posto nella graduatoria, due votati hanno raccolto lo stesso numero di suffragi, e cioè i professori:

FIORI Giorgio, CANOVA Antonio

accerta l'anzianità di immissione in ruolo dei medesimi che risulta:

FIORI Giorgio, 1° novembre 1959.
CANOVA Antonio, 1° gennaio 1968

e pertanto risulta più anziano nell'ordine il prof. FIORI Giorgio.

Viene quindi dichiarato secondo designato il prof. FIORI Giorgio.

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) ALGHISI Paolo, con voti 11.
2) FIORI Giorgio, con voti 10.

GRUPPO 06.05

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

BONSEMBIANTE Mario (18); MONTEMURRO Orlando (13); schede nulle (1); schede bianche (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) BONSEMBIANTE Mario, con voti 18.
2) MONTEMURRO Orlando, con voti 13.

GRUPPO 06.06

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

ANTONIETTI Alessandro (12); GUERRIERI Giuseppe (1); FERRO Ottone (1); DI COCCO Enzo (1); schede nulle (—); schede bianche (—).

Viene quindi dichiarato primo designato il prof. ANTONIETTI Alessandro, con voti 12.

La commissione, constatato che al secondo posto nella graduatoria tre votati hanno raccolto lo stesso numero di suffragi, e cioè i professori:

GUERRIERI Giuseppe.
FERRO Ottone.
DI COCCO Enzo

accerta l'anzianità di immissione in ruolo dei medesimi che risulta:

GUERRIERI Giuseppe, 16 gennaio 1965.
FERRO Ottone, 15 dicembre 1962.
DI COCCO Enzo, 1° novembre 1958

e pertanto risultano più anziani nell'ordine:

DI COCCO Enzo.
FERRO Ottone.
GUERRIERI Giuseppe.

Viene dichiarato secondo designato il prof. DI COCCO Enzo.

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) ANTONIETTI Alessandro, con voti 12.
2) DI COCCO Enzo, con voti 1.

Comitato nazionale per le scienze di ingegneria e di architettura

GRUPPO 07.01

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

BAIRATI Cesare (14); BONELLI Renato (14); AYMONINO Carlo (13); BEGUINOT Corrado (3); QUARONI Ludovico (2); DOGLIO Carlo (2); BANDELLONI Enzo (1); BASILE Francesco (1); DI STEFANO Calogero Roberto (1); APOLLONI GHETTI Bruno Maria (1); CLEMENTE Fernando (1); COPPA Mario (1); GIORDANI Pierluigi (1); schede nulle (—); schede bianche (—).

La commissione, constatato che al primo posto nella graduatoria due votati hanno raccolto lo stesso numero di suffragi e, cioè, i professori:

BAIRATI Cesare.
BONELLI Renato

accerta l'anzianità di immissione in ruolo dei medesimi, che risulta:

BAIRATI Cesare, 1° novembre 1955.
BONELLI Renato, 1° novembre 1962

e pertanto, risultano più anziani nell'ordine:

BAIRATI Cesare.
BONELLI Renato.

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) BAIRATI Cesare, con voti 14.
2) BONELLI Renato, con voti 14.

GRUPPO 07.02

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

BROGLIO Luigi (12); NAPOLITANO Luigi (3); schede nulle (1); schede bianche (1).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) BROGLIO Luigi, con voti 12.
2) NAPOLITANO Luigi, con voti 3.

GRUPPO 07.03

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

MARSICH Sergio (4); FASANO Egidio (2); LIUSE Elio (1); schede nulle (—); schede bianche (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) MARSICH Elio, con voti 4.
2) FASANO Egidio, con voti 2.

GRUPPO 07.04

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

CARASSA Francesco (11); SVELTO Vito (7); CAPPUCCINI Franco (7); ZINGALES Giuseppe (2); EGIDI Claudio (2); FRANCESCHETTI Giorgio (1); FRANCINI Giuseppe (1); TIBERIO Ugo (1); BIORCI Giuseppe (1); schede nulle (—); schede bianche (—).

Viene quindi dichiarato primo designato il prof. CARASSA Francesco.

La commissione, constatato che al secondo posto della graduatoria due votati hanno raccolto lo stesso numero di suffragi e, cioè, i professori:

SVELTO Vito.
CAPPUCCINI Franco

accerta l'anzianità di immissione in ruolo dei medesimi che risulta:

SVELTO Vito, 1° novembre 1969.
CAPPUCCINI Franco, 1° novembre 1964

e pertanto risultando più anziano in ruolo nell'ordine:

CAPPUCCINI Franco

viene dichiarato secondo designato il prof. CAPPUCCINI Franco.

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

CARASSA Francesco, con voti 11.
CAPPUCCINI Franco, con voti 7.

GRUPPO 07.05

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

MARENESI Lorenzo (20); ASTUNI Enrico (4); SARTORI Rinaldo (2); VALLINI Alfredo (2); BASILE Stefano (1); ASTA Antonino (1); QUILICO Giuseppe (1); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) MARENESI Lorenzo, con voti 20.
2) ASTUNI Enrico, con voti 4.

GRUPPO 07.06

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

SILVESTRI Mario (13); MAGRINI Ugo (6); FAGGIANI Sergio (3); CARRO CAO Giuseppe (1); schede nulle (—); schede bianche (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) SILVESTRI Mario, con voti 13.
2) MAGRINI Ugo, con voti 6.

GRUPPO 07.07

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

FASSO' Costantino (21); INGHILLERI Giuseppe (6); VIPARELLI Michele (3); RAMPONI Francesco (1); DAMIANI Antonio (1); MARONE Vincenzo (1); BENFRATELLO Guglielmo (1); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) FASSO' Costantino, con voti 21.
2) INGHILLERI Giuseppe, con voti 6.

GRUPPO 07.08

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

MORANDI Gino (14); LAZZARINO Lucio (10); CASTAGNA Arnaldo (6); MOZZI Gianmario (1); schede nulle (—); schede bianche (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) MORANDI Gino, con voti 14.
2) LAZZARINO Lucio, con voti 10.

GRUPPO 07.09

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

CAPELLO Andrea (11); SCOTTON Mario Andrea (7); PRIORELLI Giuseppe (1); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) CAPELLO Andrea, con voti 11.
2) SCOTTON Mario Andrea, con voti 7.

GRUPPO 07.10

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

BERIO Angelo (31); TURRIZIANI Renato (10); GIANGRECO Elio (3); DALL'AGLIO Bruno (2); CERADINI Giulio (1); CESTELLI GUIDI Carlo (1); DONATO Letterio (1); GUZZANTI Corrado (1); BALDACCI Riccardo (1); POZZATI Pietro (1); PRATELLI Gino (1); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) BERIO Angelo, con voti 31.
2) TURRIZIANI Renato, con voti 10.

Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche

GRUPPO 08.01

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

ARIAS Paolo Enrico (19); GIULIANO Antonio (2); DI VITA Antonino (2); schede nulle (—); schede bianche (—).

Viene pertanto dichiarato primo designato il prof. ARIAS Paolo Enrico.

La commissione, constatato che al secondo posto nella graduatoria, due votati hanno raccolto lo stesso numero di suffragi e, cioè, i professori:

GIULIANO Antonio.
DI VITA Antonino

accerta l'anzianità di immissione in ruolo dei medesimi, che risulta:

GIULIANO Antonio, 1° febbraio 1967.
DI VITA Antonino, 1° novembre 1968

e, pertanto, risultando più anziano in ruolo nell'ordine:

GIULIANO Antonio

viene dichiarato secondo designato il prof. GIULIANO Antonio.

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) ARIAS Paolo Enrico, con voti 19.
2) GIULIANO Antonio, con voti 2.

GRUPPO 08.02

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

PUGLIESE CARRATELLI Giovanni (18); FORNI Giovanni (8); LEPORE Ettore (2); TIBILETTI Gianfranco (1); schede bianche (1); schede nulle (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) PUGLIESE CARRATELLI Giovanni, con voti 18.
2) FORNI Giovanni, con voti 8.

GRUPPO 08.03

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

VILLANI Pasquale (28); BOSCOLO Antonio Alberto (23); CAPITANI Ovidio (12); MASTELLONE Salvatore (1); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) VILLANI Pasquale, con voti 28.
2) BOSCOLO Antonio Alberto, con voti 23.

GRUPPO 08.04

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

MARABOTTI MARABOTTINI Alessandro (16); SEMENZATO Camillo (6); MONTEROSSO Raffaello (1); BUSSAGLI Mario (1); SALVINI Roberto (1); ARGAN Giulio Carlo (1); CALVESI Maurizio (1); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) MARABOTTI MARABOTTINI Alessandro, con voti 16.
2) SEMENZATO Camillo, con voti 6.

GRUPPO 08.05

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

PERICOLI RIDOLFINI Francesco Saverio (10); ULIANICH Boris (3); BRELICH Angelo (1); BOLGIANI Franco (1); schede nulle (—); schede bianche (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) PERICOLI RIDOLFINI Francesco Saverio, con voti 10.
2) ULIANICH Boris, con voti 3.

GRUPPO 08.06

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

MERLINI Giovanni (11); PRACCHI Roberto (9); MORI Alberto (7); RUOCCO Domenico (2); FERRO Gaetano (1); MASSI Ernesto (1); SCARINI Emilio (1); NICE Bruno (1); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) MERLINI Giovanni, con voti 11.
2) PRACCHI Roberto, con voti 9.

GRUPPO 08.07

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

MATHIEU Vittorio (36); ROSSI Pietro (29); VALENTINI Ernesto (1); OSSICINI Adriano (1); BERTINI Giovanni Maria (1); PIOVAN Pietro (1); CORALLO Gino (1); schede bianche (3); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) MATHIEU Vittorio, con voti 36.
2) ROSSI Pietro, con voti 29.

GRUPPO 08.08

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

ROSSI MONTI Paolo (23); PRINI Pietro (8); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) ROSSI MONTI Paolo, con voti 23.
2) PRINI Pietro, con voti 8.

GRUPPO 08.09

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

DELLA CORTE Francesco (48); USSANI Vincenzo (16); SEGRE Cesare (2); MARIOTTI Scevola (1); VILLANOVICH Giuseppe (1); CAVALIERE Alfredo (1); LANA Italo (1); PUCCIONI Giulio (1); ROSSI Giuseppe (1); MARZULLO Benedetto (1); schede bianche (3); schede nulle (2).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) DELLA CORTE Francesco, con voti 48.
2) USSANI Vincenzo, con voti 16.

GRUPPO 08.10

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

PETROCCHI Giorgio (25); ROMAGNOLI Sergio (6); MONTANARI Fausto (1); PETRONIO Giuseppe (1); BALDELLI Ignazio (1); SPONGANO Raffaele (1); SALINARI Carlo (1); GROTTANELLI Vinigi Lorenzo (1); NENCIONI Giovanni (1); SCRIVANO Riccardo (1); schede nulle (2); schede bianche (1).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) PETROCCHI Giorgio, con voti 25.
2) ROMAGNOLI Sergio, con voti 6.

GRUPPO 08.11

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

SAITO Giuseppe detto Nello (23); CECIONI Cesare (20); BALMAS Enea (3); LOMBARDO Agostino (2); CHIARINI Paolo (2); MASINI Ferruccio (1); ROSENFELD Emmy (1); TAMBORRA Angelo (1); DE CESARE Raffaele (1); GABRIELI Mario (1); TAVANI Giuseppe (1); schede nulle (2); schede bianche (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) SAITO Giuseppe detto Nello, con voti 23.
2) CECIONI Cesare, con voti 20.

GRUPPO 08.12

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

MOSCATI Sabatino (31); BOLELLI Tristano (5); BAUSANI Alessandro (1); schede nulle (1); schede bianche (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) MOSCATI Sabatino, con voti 31.
2) BOLELLI Tristano, con voti 5.

Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche

GRUPPO 09.01

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

FROSINI Vittorio (21); FIRPO Luigi (18); CAPURSO Marcello (1); schede bianche (1); schede nulle (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) FROSINI Vittorio, con voti 21.
2) FIRPO Luigi, con voti 18.

GRUPPO 09.02

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

GUARINO Antonio (36); GROSSO Giuseppe (32); ASTUTI Guido (1); VIORA Mario (1); schede nulle (1); schede bianche (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) GUARINO Antonio, con voti 36.
2) GROSSO Giuseppe, con voti 32.

GRUPPO 09.03

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

GIORGIANNI Michelino (46); AULETTA Giuseppe (30); RODOTA' Stefano (3); FERRARINI Sergio (2); CAPPELLETTI Mauro (1); ALLARA Mario (1); PIRAS Salvatore (1); CARNACINI Tito (1); DI MAJO GIAQUINTO Adolfo (1); ANDRIOLI Virgilio (1); OPPO Giorgio (1); NICOLO' Rosario (1); PANNUCCIO Vincenzo (1); schede nulle (2); schede bianche (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) GIORGIANNI Michelino, con voti 46.
2) AULETTA Giuseppe, con voti 30.

GRUPPO 09.04

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

SANDULLI Aldo (34); LAVAGNA Carlo (11); TESAURO Paolo (2); BARILE Paolo (1); TOSATO Egidio (1); CUOCOLO Fausto (1); LUCIFREDI Roberto (1); VIRGA Pietro (1); MIELE Giovanni (1); CAPACCIOLI Enzo (1); GRASSO Pietro Giuseppe (1); GUARINO Giuseppe (1); MAURO Tommaso (1); OLIVERO Giuseppe (1); schede bianche (1); schede nulle (2).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) SANDULLI Aldo, con voti 34.
2) LAVAGNA Carlo, con voti 11.

GRUPPO 09.05

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

PISAPIA Domenico (15); GALLO Ignazio Marcello (12); PAGLIARO Antonio (10); SANTAMARIA Dario (1); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono quindi dichiarati designati i seguenti professori:

1) PISAPIA Domenico, con voti 15.
2) GALLO Ignazio Marcello, con voti 12.

GRUPPO 09.06

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

GIULIANO Mario (14); DI NOLFO Ennio (13); CAPOTORTI Francesco (12); schede bianche (—); schede nulle (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) GIULIANO Mario, con voti 14.
2) DI NOLFO Ennio, con voti 13.

Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche

GRUPPO 10.01

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

IZZO Lucio (12); RESTA Manlio (7); GASPARINI Innocenzo (4); PRONI Giovanni (1); DI NARDI Giuseppe (1); schede nulle (4); schede bianche (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) IZZO Lucio, con voti 12.
2) RESTA Manlio, con voti 7.

GRUPPO 10.02

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

PEDONE Antonio (13); GOLA Guglielmo (7); D'ALBERGO Ernesto (5); STEVE Sergio (1); RICOSSA Sergio (1); CAFFE' Federico (1); PREDETTI Adalberto (1); D'ALAURO Orlando (1); schede nulle (2); schede bianche (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) PEDONE Antonio, con voti 13.
2) GOLA Guglielmo, con voti 7.

GRUPPO 10.03

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

MELIS Federico (17); ARDIGO' Achille (9); ROMANI Mario (5); PAGANI Angelo (3); schede bianche (1); schede nulle (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) MELIS Federico, con voti 17.
2) ARDIGO' Achille, con voti 9.

GRUPPO 10.04

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

LETI Giuseppe (22); NADDEO Alighiero (8); BRUNO Vincenzo (5); DE FERRA Claudio (1); DE CASTRO Diego (1); FURST Dario (1); schede nulle (1); schede bianche (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) LETI Giuseppe, con voti 22.
2) NADDEO Alighiero, con voti 8.

GRUPPO 10.05

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

AMADUZZI Aldo (18); OTTAVIANI Giuseppe (8); DABONI Luciano (1); DE DOMINICIS Ubaldo (1); PAGNANO Salvatore (1); schede nulle (1); schede bianche (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) AMADUZZI Aldo, con voti 18.
2) OTTAVIANI Giuseppe, con voti 8.

GRUPPO 10.06

Hanno ottenuto voti i seguenti professori:

MERLANI Carlo (14); BIANCHI Tancredi (13); MANNELLI Giovanni (6); PARRILLO Francesco (1); CIUSA Walter (1); VACCA' Sergio (1); FABRIZI Carlo (1); schede nulle (4); schede bianche (—).

Vengono pertanto dichiarati designati i seguenti professori:

1) MERLANI Carlo, con voti 14.
2) BIANCHI Tancredi, con voti 13.

(7967)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Palmas Alborea ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1972, il comune di Palmas Arborea (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.972.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7905)

Autorizzazione al comune di Nughedu S. Vittoria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971.

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1972, il comune di Nughedu S. Vittoria (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7906)

Autorizzazione al comune di S. Vito Chietino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1972, il comune di S. Vito Chietino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.625.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7907)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Albino

Con decreto 22 dicembre 1971, n. 425, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in comune di Albino (Bergamo), segnato nel nuovo catasto censuario di Desenzano al Serio al foglio 6-c, mappale 2248, della superficie di mq. 10.600, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 13 gennaio 1971, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(7603)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Buglio

Con decreto 3 gennaio 1972, n. 467, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di terreno dell'argine destro del torrente Villapinta, lungo la strada provinciale denominata Valeriana, in comune di Buglio (Sondrio), segnata nel nuovo catasto del comune medesimo al foglio n. 18, mappale 265 parte, della superficie di mq. 8, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 18 ottobre 1970, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Sondrio; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(7601)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Paluzza

Con decreto 3 gennaio 1972, n. 496, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona ex alveo del torrente But in comune di Paluzza (Udine), segnata nel catasto del comune medesimo al foglio n. 43, mappali 186 (mq. 1300); 188 (mq. 4830); 357 (mq. 1630) e 381 (mq. 3290), della superficie complessiva di mq. 11.050, ed indicata nella planimetria rilasciata il 1° ottobre 1970, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Udine; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7602)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara, è vacante la cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7859)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «806-MI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sette punzoni recanti il marchio di identificazione «806-MI», a suo tempo assegnato alla ditta Carlo Erba S.p.a., con sede in Milano, via C. Imbonati n. 24.

(7514)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «256-AL»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sette punzoni recanti il marchio di identificazione «256-AL», a suo tempo assegnato alla ditta De Ambrogio Franco, con sede in Valenza (Alessandria), via Lega Lombarda n. 6.

(7543)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1269-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1269-AL », a suo tempo assegnato alla ditta F.lli Gardin S.d.f., con sede in Valenza (Alessandria), via Donizetti n. 16.

(7515)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1462-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 1462-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Bistolfi Oreste, con sede in Valenza (Alessandria), via Costituzione Repubblicata n. 14.

(7516)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1506-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1506-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Gigli Leopoldo, con sede in Valenza (Alessandria), via Matteotti n. 59.

(7517)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1717-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1717-AL », a suo tempo asegnato alla ditta Marzucco Cesare, con sede in Ticineto (Alessandria), via Veneto n. 34.

(7518)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1746-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1746-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Magro Luciano, con sede in Valenza (Alessandria), via Novi n. 16.

(7519)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1698-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1698-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Beretta Francesco, con sede in Bassignano (Alessandria), via S. Giuseppe n. 2.

(7520)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1615-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1615-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Fedozzi Vinicio, con sede in Valenza (Alessandria), via 12 Settembre n. 15.

(7521)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1638-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1638-AL », a suo tempo assegnato alla ditta « Dero » di De Robertis Paolo, con sede in Valenza (Alessandria), via della Repubblica n. 4-D.

(7522)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 350-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 350-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Borsalino Aurelio, con sede in Valenza (Alessandria), via Tortrino n. 3.

(7523)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1607-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1607-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Formica Alessandro, con sede in Valenza (Alessandria), via Napoli n. 4.

(7524)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1327-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1327-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Amelotti Giorgio, con sede in Valenza (Alessandria), via Leonardo da Vinci n. 13.

(7525)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1239-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1239-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Giarola Ignazio, con sede in Valenza (Alessandria), via 29 Aprile n. 44.

(7526)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione «1096-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1096-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Pasotto Pietro, con sede in Alessandria, via S. Ubaldo n. 7-A.

(7527)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 136-TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 136-TO », a suo tempo assegnato alla ditta Ravetto Ettore, con sede in Torino, via Cavour n. 9.

(7528)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 265-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre puzoni recanti il marchio di identificazione « 265-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Mensi Adelmo, con sede in Milano, via Speronaci n. 7.

(7529)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 4-PD »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quarantasei punzoni recanti il marchio di indentificazione « 4-PD », a suo tempo assegnato alla ditta Calegaro Luigi, con sede in Padova, via del Santo n. 27.

(7542)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 317-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sette punzoni recanti il marchio di identificazione « 317-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Lunati Dante, con sede in Valenza (Alessandria), via Tortona n. 27-A.

(7544)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 77-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione « 77-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Mantegazza Giuseppe, con sede in Milano, via Montebello n. 7.

(7545)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 103

Corso dei cambi del 31 maggio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	580,45	580,45	580,85	580,45	581,10	581,55	580,65	580,45	580,45	580,40
Dollaro canadese	590,65	590,65	591,50	590,65	591,10	590,58	591 —	590,65	590,65	590,60
Franco svizzero	150,96	150,96	151,05	150,96	151,10	150,98	150,82	150,96	150,96	150,95
Corona danese	83,73	83,73	83,85	83,73	83,50	83,96	83,77	83,73	83,73	83,70
Corona norvegese	88,97	88,97	89 —	88,97	88,50	89,04	88,90	88,97	88,97	88,95
Corona svedese	122,625	122,625	122,80	122,625	122,70	122,80	122,65	122,625	122,62	122,60
Fiorino olandese	181,01	181,01	181,08	181,01	181,10	181,26	181 —	181,01	181,01	181 —
Franco belga	13,228	13,228	13,25	13,228	13,24	13,24	13,2350	13,228	13,23	13,20
Franco francese	116,07	116,07	116,10	116,07	116,30	116,18	116 —	116,07	116,07	116,05
Lira sterlina	1516,70	1516,70	1518 —	1516,70	1518,50	1519,48	1517 —	1516,70	1516,70	1516,70
Marco germanico	182,75	182,75	182,95	182,75	183 —	183,05	182,78	182,75	182,75	182,75
Scellino austriaco	25,158	25,158	25,18	25,158	25,19	25,22	25,1650	25,158	25,16	25,15
Escudo portoghese	21,57	21,57	21,58	21,57	21,55	21,60	21,5625	21,57	21,57	21,55
Peseta spagnola	8,993	8,993	9 —	8,993	9 —	9,01	8,9975	8,993	8,99	8,95

Media dei titoli del 31 maggio 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,85
Redimibile 3,50 % 1934	100,775
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,25
» 5 % (Ricostruzione)	96,025
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,225
» 5 % (Città di Trieste)	96,475
» 5 % (Beni esteri)	96,975
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,175
» 5,50 % » » 1968-83	96,70
» 5,50 % » » 1969-84	96,90
» 6 % » » 1970-85	100 —
» 6 % » » 1971-86	99,80
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,475
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,575
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,525
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,050
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,125
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,125
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,25

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 maggio 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	580,55
Dollaro canadese	590,825
Franco svizzero	150,89
Corona danese	83,75
Corona norvegese	88,935
Corona svedese	122,637
Fiorino olandese	181,005
Franco belga	13,231
Franco francese	116,085
Lira sterlina	1516,85
Marco germanico	182,765
Scellino austriaco	25,161
Escudo portoghese	21,566
Peseta spagnola	8,995

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1972

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1972, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 aprile 1972			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1971			18.647		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	3.244.771			
	residui	480.735			
	Totale		3.725.506		
Accensione di prestiti	competenza	516.845			
	residui	958			
	Totale		517.803		
Spese correnti	competenza			2.915.174	
	residui			490.632	
	Totale				3.405.806
Spese in conto capitale	competenza			444.006	
	residui			285.316	
	Totale				729.322
Rimborso di prestiti	competenza			2.094	
	residui			3.941	
	Totale				6.035
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		3.005.943		2.908.644	
Conti correnti		11.461.287		11.989.021	
Incassi da regolare		2.657.415		2.480.554	
Altre gestioni		6.457.172		5.541.021	
	Totale		23.581.817		22.919.240
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		74.436		125.625	
Pagamenti da regolare		67.858		217.774	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.223.045		948.493	
Altri crediti		7.759.021		8.599.441	
	Totale		9.124.360		9.891.333
	Totale complessivo		36.968.133		36.951.736
Fondo di cassa al 30 aprile 1972					16.397
	Totale a pareggio		36.968.133		36.968.133

SITUAZIONE DEL TESORO

		Al 30 aprile 1972 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa			16.397	
Crediti di Tesoreria				
Crediti per operazioni di portafoglio		51.465		
Pagamenti da regolare		421.770		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi		1.079.196		
Altri crediti		2.650.870		
	Totale crediti		4.203.301	
	In complesso			4.219.698
Debiti di Tesoreria				
Debito fluttuante		6.444.907		
Conti correnti		2.894.585		
Incassi da regolare		372.282		
Altre gestioni		1.316.513		
	Totale debiti			11.028.287
Situazione del Tesoro (passività)				6.808.589

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 aprile 1972 L. 249.923 milioni.

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del Tesoro: C. MICONI

(8003)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 30 APRILE 1972

ATTIVO

Voce		Parziali	Importi
Oro	L.		1.802.470.969.373
Cassa	»		62.797.151.097
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	6.579.146.269	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	6.579.146.269
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	630.837.981.616	
— a scadenza fissa	»	3.104.000.000	633.941.981.616
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		4.332.761.261
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	2.294.465.919.595	
— conti speciali	»	487.565.317.078	2.782.031.236.673
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi	L.		1.071.539.937.245
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		1.456.604.077.044
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		266.324.815.993
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		4.343.403.181.444
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	213.444.104.614	
— altre attività	»	171.210.820.672	384.654.925.286
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		143.645.672.508
Spese dell'esercizio	»		45.181.675.823
			13.342.507.531.633
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		922.288.079.405
Depositi:			
— a garanzia	L.	2.145.721.852.918	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	3.688.339.252.500	
— altri	»	1.618.875.460.546	7.452.936.565.964
Depositari di titoli e valori	L.		943.528.981
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.755.612.916
TOTALE	L.		21.720.431.318.899

PASSIVO

Voce		Parziali	Importi
Circolazione	L.		6.945.732.398.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		107.126.864.076
Depositi in conto corrente liberi	»		78.472.284.317
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		653.058.020.000
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	47.281.600.500	
— altri	»	150.578.075	4.073.962.140.429
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	47.281.600.500	
— altri	»	3.489.986.070	50.771.586.570
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	440.283.716.578	
— altri	»	39.692.095.560	479.975.812.138
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	L.		—
Servizi diversi per conto dello Stato partite creditorie	»		47.376.843.113
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		54.163.393.492
Fondi diversi accantonati	»		502.701.217.058
Partite varie passive	»		266.647.697.966
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	16.613.452.613	
Fondo di riserva straordinario	»	14.424.640.937	31.338.093.550
Rendite dell'esercizio	L.		51.181.180.924
			13.342.507.531.633
Impegni	L.		922.288.079.405
Depositanti	»		7.452.936.565.964
Titoli e valori presso terzi	»		943.528.981
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.755.612.916
TOTALE	L.		21.720.431.318.899

(8004)

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere generale: PESCATORE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso, per esami, a diciannove posti di coadiutore in prova

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575 e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 1079 sul riordinamento delle carriere e del trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuto che sono stati accantonati sette posti da riservare agli invalidi ed agli altri aventi diritto al collocamento a norma della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a diciannove posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.); dei suddetti posti 12 sono in atto vacanti e 7 si renderanno disponibili entro l'anno 1972 (art. 3, comma 3°, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi a termine del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro.

Sono validi — ai fini dell'ammissione al concorso — i diplomi di licenza ginnasiale, tecnica e la licenza del triennio preparatorio o delle scuole ed istituti commerciali conseguiti a termine dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - via Monzambano n. 10 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che, in caso contrario, verranno per legge, dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli indicati a tal fine nel successivo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere le documentazioni relative al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande;

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato a 55 anni ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, i ciechi, i sordomuti, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 32 è inoltre aumentato purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 7.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di un colloquio sulle materie appresso elencate e di una prova pratica di dattilografia.

La prova scritta avrà luogo nel giorno 31 luglio 1972 con inizio alle ore 8,00 in Roma presso il Palazzo degli Esami, sito in via Girolamo Induno n. 4.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi — senza alcun avviso — all'indirizzo suddetto, nel giorno e nella ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati ammessi al colloquio — che si svolgerà presso la sede della direzione generale dell'A.N.A.S. — sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio e la prova pratica non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto in essi la votazione unica di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio e nella prova pratica.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra gli impiegati della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da altri quattro membri impiegati della carriera direttiva in servizio nell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'A.N.A.S.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Le nomine dei posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini i concorrenti che abbiano superato il colloquio e che appartengano alle categorie degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra o assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici o razziali, dei coniugati e degli invalidi civili e del lavoro, dovranno far pervenire alla direzione generale dell'A.N.A.S. — entro venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco affisso a norma del precedente art. 8 al termine di ciascuna seduta dedicata al colloquio — le certificazioni previste dalle vigenti disposizioni atte a documentare l'appartenenza alle categorie suindicate.

Art. 12.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio o del lavoro, per gli invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica di un sanitario di sua fiducia;

7) stato matricolare militare in data recente.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova, può limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovrà esibire su carta bollata, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Chi sia indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953 n. 492, purchè esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Dei documenti che saranno pervenuti alla direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto, ai fini del presente concorso.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Repubblica.

Art. 15.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova solo se avranno presentato nel termine di cui all'art. 12 i documenti prescritti.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva amministrativa dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso le seguenti sedi:

Direzione generale	n. 4
Compartimento della Viabilità di Torino	» 3
Compartimento della Viabilità di Milano	» 2
Compartimento della Viabilità di Genova	» 2
Compartimento della Viabilità di Venezia	» 2
Compartimento della Viabilità di Bolzano	» 2
Compartimento della Viabilità di Bologna	» 2
Compartimento della Viabilità di Cagliari	» 2

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Ai vincitori medesimi spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritta:

Saggio di composizione italiana.

Prova orale:

1) Diritti e doveri dell'impiegato.

2) Nozioni generali sull'ordinamento generale dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.

3) Nozioni di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto.

4) Elementi di storia d'Italia dalla costituzione del regno italico (1805) fino ad oggi.

5) Elementi di geografia di Europa e particolarmente di Italia.

Prova pratica di dattilografia.

Roma, addì 8 maggio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1972
Registro n. 7 A.N.A.S., foglio n. 3

Alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade Via Monzambano n. 10 00185 ROMA.

I sottoscritt (cognome e nome) (a macchina o stampatello) chiede di essere ammess a partecipare al concorso, per esami, a diciannove posti di coadiutore in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva del personale amministrativo dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

A tale fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat a il ,

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt nelle liste elettorali del comune di (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente:

g) di essere residente a via (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui lo attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente: ;

i) di non aver prestato servizio come impiegat presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego qualora questo fosse cessato).

Dichiara, inoltre, di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza gli verrà assegnata.

Con osservanza

lì

(firma)

Autentica della firma.

(7624)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico, per esami, a trentotto posti di ausiliario sanitario di 3ª classe in prova

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933 e successive modificazioni ed integrazioni, un concorso pubblico, per esami, a trentotto posti di ausiliario sanitario di terza classe in prova (ruolo sanitario ausiliario categoria ausiliaria) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

I posti messi a concorso sono stati determinati avuto riguardo a quelli da conferire, per chiamata diretta, agli aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) licenza elementare (quinta classe);

b) abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere;

c) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 32 anni o agli altri limiti massimi di età indicati nell'allegato 1; si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'Istituto;

d) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) aver tenuto buona condotta;

f) sana e robusta costituzione fisica;

g) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti come sopra prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stabilito al successivo art. 3.

Art. 3.

Presentazione delle domande Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile purchè spedite entro il termine indicato; a tal fine, farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

Le domande presentate direttamente alla Direzione generale dell'Istituto Servizio del personale, saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 12 dei giorni non festivi.

La data di arrivo di tali domande è stabilita in base al timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato 2, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di 32 anni, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso indicati nell'allegato 1;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso della licenza elementare (quinta classe);

e) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere;

f) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni come sopra prescritte comporta la non ammissione al concorso.

Sempre nella domanda gli aspiranti dovranno altresì dichiarare:

di accettare la destinazione che, in caso di esito favorevole del concorso, sarà loro assegnata;

la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di fare conoscere le successive eventuali variazioni;

qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande stesse nel caso che queste siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare la autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto l'autentica stessa potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dell'Istituto, sarà così composta:

Presidente:

un componente del consiglio di amministrazione dello Istituto;

Membri:

un componente del consiglio di amministrazione dello Istituto;

tre funzionari dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

due funzionari dell'Istituto con qualifica non inferiore a dirigente medico principale;

Segretario:

un funzionario della direzione generale dell'Istituto Servizio del personale, appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero degli aspiranti ammessi al concorso il presidente dell'Istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del predetto servizio del personale ed appartenenti alle categorie direttiva o di concetto.

In rapporto al numero dei concorrenti il presidente dello Istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'Istituto di sostituire i componenti della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 5.

Prova di esame

La prova di esame si svolgerà in Roma nel giorno e nei luoghi che saranno comunicati con preavviso di almeno venti giorni e consisterà in esperimenti di tecnica infermieristica.

I concorrenti prima che abbia inizio la prova di esame dovranno dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da un'autorità dello Stato.

I candidati, che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno fissato, saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 6.

Votazioni minime

La valutazione della prova di esame sarà espressa mediante l'attribuzione di un punteggio entro un massimo di dieci punti.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato. Detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Saranno giudicati idonei i concorrenti che abbiano riportato almeno sette punti.

Art. 7.

Titoli di preferenza: Documentazione

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di preferenza a parità di merito, i concorrenti che avranno superato la prova di esame dovranno presentare o far pervenire, entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti indicati nell'allegato 3.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine indicato al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

La presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente redatti comporterà, senza necessità di particolare avviso, la non applicazione dei relativi benefici.

Art. 8.

Formazione della graduatoria di merito

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione riportata da ciascuno dei candidati.

A parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani di caduti per servizio:
9) gli orfani di caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori, nomina in prova e nomina in ruolo dei vincitori

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto il quale, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Con lo stesso provvedimento, e sempre sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, il Comitato esecutivo procederà alla nomina in prova dei vincitori del concorso fissandone la decorrenza.

I candidati che, pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

I vincitori del concorso nominati in prova, i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la Sede loro assegnata alla data prefissata saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il periodo di prova ha la durata di tre mesi, eventualmente prorogabile di altri tre mesi; durante il periodo stesso ai candidati nominati in prova sarà corrisposto il trattamento economico indicato al terzo comma del successivo art. 11. Superato con esito favorevole il periodo di prova, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto.

Art. 10.

Documentazione di nomina

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire i sottoelencati documenti entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) certificato di licenza elementare (quinta classe);

b) certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, pur avendo superato il limite massimo di età di 32 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari indicati nell'allegato 1 al presente bando, dovranno produrre, sempre nel termine perentorio suddetto, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, sempre chè non abbiano già prodotto, a termine del precedente art. 7, e nelle forme prescritte nell'allegato 3, i documenti medesimi ai fini della preferenza a parità di merito.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia nella quale hanno residenza.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Gli aspiranti che, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; gli aspiranti che appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

i) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e che — secondo quanto prescritto all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 — è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, nonchè per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre, unitamente al certificato di idoneità fisica all'impiego, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dell'Istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *i*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle disposizioni fiscali in vigore.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.I.L., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto, compresi quelli indicati alle lettere *d*), *e*), *f*) e *i*), anche se di data anteriore a tre mesi.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 11.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego

Il rapporto d'impiego con l'Istituto sarà disciplinato dal regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, eccetto che per il trattamento di quiescenza e previdenza.

Tale trattamento sarà disciplinato dal regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969. Peraltro, i candidati ammessi all'impiego che appartengano al personale dell'I.N.A.I.L. già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956 e abbiano optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, e successive modificazioni ed integrazioni, conserveranno tale trattamento.

Ai vincitori assunti in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Istituto con qualifica di ausiliario sanitario di 3ª classe.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Art. 12.

Aumento dei posti messi a concorso e nomina degli idonei in caso di rinuncia o decadenza dei vincitori

In sede di approvazione della graduatoria di merito del concorso, il comitato esecutivo dell'Istituto, in relazione alle esigenze di servizio, potrà aumentare i posti messi a concorso degli ulteriori posti che risulteranno disponibili alla data di approvazione della graduatoria medesima.

Tale aumento non potrà essere superiore ad un quinto dei posti messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il comitato esecutivo potrà procedere altresì, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dispone la revoca della nomina dei rinunciatari e decaduti, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 22 febbraio 1972

Il presidente: PULCI

Il direttore generale: BOSIO

ALLEGATO 1

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

Il limite massimo di età prescritto dall'art. 2 è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno 7 figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3), lettera *b*), e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, sempre ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, e semprechè siano applicabili le disposizioni sul collocamento obbligatorio contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482.

RACCOMANDATA *R.R.*

ALLEGATO 2

Schema di domanda

Alla Direzione generale dell'I.N.A.I.L. - *Servizio del personale* - Via IV Novembre, 144 - 00187 ROMA

. .l. . sottoscritt . . . . (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat. . a . . . . il . . . . . (2) . . . . domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per esami, a trentotto posti di ausiliario sanitario di 3ª classe in prova (ruolo sanitario ausiliario - categoria ausiliaria) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

A tal fine . .l. . sottoscritt. . dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (3) . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso della licenza elementare (quinta classe);

d) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della arte ausiliaria di infermiere;

e) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

f) di non aver riportato condanne penali (5);

g) di aver prestato servizio con rapporto di impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . e di essere cessat. . a causa di . . . . . . (6);

h) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . .;

..l. . sottoscritt. . dichiara inoltre:

di accettare la destinazione che, in caso di esito favorevole del concorso, gli sarà assegnata;

di essere residente nel comune di . . . . . . (provincia di . . . .) (7);

. . .l. . sottoscritt. . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8) . . . .(cognome e nome), ... (via, piazza, ecc.), n. . . . . . (località, provincia) . . . . . . (codice di avviamento postale).

. .l. . sottoscritt. . si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell'indirizzo come sopra indicato e riconosce che l'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo dichiarato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo.

Luogo e data . . . .

Firma

(autentica) (9)

---

(1) Scrivere prima il cognome (a lettere maiuscole) e poi il nome (a lettere minuscole).

Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome proprio ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.A.I.L., indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'allegato 1 al bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione). Dovranno, inoltre, essere indicati i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti da pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza, sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) L'autentica della firma dovrà essere effettuata da notaio o da cancelliere o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dello Istituto competente a ricevere le domande nel caso che le domande stesse siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto l'autentica potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

ALLEGATO 3

Titolo di preferenza: Documentazione

I documenti da produrre ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 sono i seguenti:

1) insigniti di medaglia al valore militare: originale o copia autenticata del brevetto;

2) mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati e invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria della voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto la invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilati e invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza dal quale risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore invalido.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale della unione stessa, ovvero un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il genitore fruisce di pensione;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento, potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente Istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

I candidati in possesso dei titoli di cui ai numeri 11), 12) e 13) dovranno inoltre produrre idonea certificazione dalla quale risulti lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero dal competente istituto assicuratore, comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) *ex combattenti od assimilati:*

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare numero 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Etiopa e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa orientale.

I rimpatriati dall'Egitto, e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè, i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri;

22) *coniugati o vedovi con o senza prole:* stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati e invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In luogo dei documenti specificati nei punti da 2) a 7) e da 11) a 15), nonchè di quelli indicati ai punti 17), 21) e 23), i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione propria o del genitore mutilato o invalido (allegando in tale ultimo caso idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso gli uffici provinciali del lavoro.

(7488)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nuove sedi delle prove scritte dei concorsi nel ruolo dell'ispettorato del lavoro, riservati ad ingegneri

Le prove scritte del concorso a cinque posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria per gli uffici aventi sede in Sicilia, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 21 marzo 1972, a causa di sopravvenute nuove esigenze avranno luogo in Palermo, viale delle Scienze, presso l'istituto di disegno della facoltà di ingegneria della locale università, alla stessa ora e negli stessi giorni fissati nell'art. 4 del citato decreto ministeriale, e non più in piazza Castelnuovo, 35, presso l'ispettorato regionale del lavoro.

(7815)

Le prove scritte del concorso a due posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria per gli uffici aventi sede in Basilicata, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 22 marzo 1972, a causa di sopravvenute nuove esigenze avranno luogo in Potenza, via R. Acerenza, palazzo Galasso, presso l'istituto professionale alberghiero di Stato, alla stessa ora e negli stessi giorni fissati nell'art. 4 del citato decreto ministeriale, e non più in piazza M. Pagano, 108, presso l'ispettorato regionale del lavoro.

(7816)

Le prove scritte del concorso ad un posto di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria per gli uffici aventi sede nel Molise, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 23 marzo 1972, a causa di sopravvenute nuove esigenze avranno luogo in Campobasso, via S. Antonio Abate, 236-A presso l'I.N.A.P.L.I., alla stessa ora e negli stessi giorni fissati nell'art. 4 del citato decreto ministeriale, e non più in piazza della Vittoria, 14, presso l'ispettorato regionale del lavoro.

(7817)

Le prove scritte del concorso a quattro posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria per gli uffici aventi sede in Emilia-Romagna, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 27 marzo 1972, a causa di sopravvenute nuove esigenze avranno luogo, in Bologna, viale Risorgimento, 2, presso l'aula di disegno n. 16 della facoltà di ingegneria della locale università, alla stessa ora e negli stessi giorni fissati nell'art. 4 del citato decreto ministeriale, e non più in via Amendola, 4, presso l'ispettorato regionale del lavoro.

(7818)

Le prove scritte del concorso a due posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria per gli uffici aventi sede in Umbria, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 23 marzo 1972, a causa di sopravvenute nuove esigenze avranno luogo in Perugia, via Annibale Vecchi, 129, presso l'E.N.A.L.C., alla stessa ora e negli stessi giorni fissati nell'art. 4 del citato decreto ministeriale, e non più in via Ruggero d'Andreotto, 19, presso l'ispettorato regionale del lavoro.

(7819)

Le prove scritte del concorso a cinque posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria per gli uffici aventi sede in Toscana, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 22 marzo 1972, a causa di sopravvenute nuove esigenze avranno luogo in Firenze, via Panciatichi, 27, presso l'istituto tecnico industriale «Leonardo da Vinci», edificio del biennio, alla stessa ora e negli stessi giorni fissati nell'art. 4 del citato decreto ministeriale, e non più in via Fiume, 17, presso l'ispettorato regionale del lavoro.

(7820)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine previsto per il funzionamento della commissione giudicatrice del concorso nazionale per la progettazione del nuovo palazzo di giustizia di Napoli.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7918 dell'8 maggio 1972, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 9 del bando di concorso nazionale per la progettazione del nuovo palazzo di giustizia di Napoli per il funzionamento della relativa commissione giudicatrice già prorogato di sessanta giorni con A.M. 1609 del 16 febbraio 1972, è ulteriormente prorogato di giorni trenta.

(7886)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a novanta posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1970, integrato dal decreto ministeriale 8 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1971, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a novanta posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1971, registro n. 50 Difesa, foglio n. 118, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso sopra citato;

Atteso che la predetta commissione ha provveduto alla revisione degli elaborati delle prove scritte del concorso;

Considerato che successivamente il prof. Columbro Leonardo, con tele in data 3 febbraio 1972, ha rinunciato all'incarico di membro della suddetta commissione esaminatrice, perché non è stato possibile esonerarlo dagli obblighi di servizio presso l'istituto di titolarità;

Considerata la necessità di sostituire il predetto docente onde dar corso all'espletamento del concorso di che trattasi;

Visto il foglio n. 04651 datato 12 febbraio 1972, con il quale il Ministero della pubblica istruzione, nel designare il prof. Fattorini Carlo, titolare di tecnologia meccanica, in sostituzione del prof. Columbro Leonardo, ha fatto presente che gli istituti tecnici industriali di Roma mancano di personale docente di ruolo per la cattedra di « disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione » e che, peraltro, la suddetta cattedra, in relazione anche ai programmi di esame del concorso, può ritenersi affine a quella di « tecnologia meccanica »;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 25 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1971, registro n. 50 Difesa, foglio n. 118, con il quale venne nominata la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a novanta posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, è modificato nel senso che il prof. Fattorini Carlo, titolare di « tecnologia meccanica » presso l'istituto tecnico industriale « Galilei » di Roma, è nominato, in sostituzione del prof. Columbro Leonardo, membro della commissione esaminatrice suddetta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1972
Registro n. 29 Difesa, foglio n. 347

(7613)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « saldatore elettrico ed autogenista » comune.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 15ª del 14 aprile 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 2 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1971, registro n. 43 Difesa pers. civ., foglio n. 212, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « saldatore elettrico ed autogenista » comune.

(7694)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a sei posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « idraulico o tubista » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 15ª del 14 aprile 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 30 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1971, registro n. 42 Difesa pers. civ., foglio n. 258, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « idraulico o tubista » specializzato.

(7695)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « tipografo compositore » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 15ª, del 14 aprile 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 30 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1971, registro n. 42 Difesa pers. civ., foglio n. 315, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « tipografo compositore » specializzato.

(7696)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « carpentiere in ferro e metalli » comune.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 15ª del 14 aprile 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 18 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1971, registro n. 39 Difesa pers. civ., foglio n. 7, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « carpentiere in ferro e metalli » comune.

(7697)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a sei posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « tornitore in metallo » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 15ª del 14 aprile 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 20 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1971, registro n. 20 Difesa pers. civ., foglio n. 255, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « tornitore in metallo » specializzato.

(7689)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo ufficio n. 71/1569/1A dell'8 marzo 1971, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1970;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni e le proposte formulate, a norma di legge, dagli enti ed uffici interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 97 del 31 marzo 1972;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato è costituita come appresso:

Presidente:

Frascione dott. Emidio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Porretti dott. Francesco, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Potenza;

Mola dott. Giovanni, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Petrone prof. Potito, primario medico dell'ospedale provinciale « S. Carlo » di Potenza;

Pesce dott. Giovanni, primario chirurgo dell'ospedale provinciale « S. Carlo » di Potenza;

Bochicchio dott. Nicola, medico condotto di Potenza.

Segretario:

Balestrino dott. Antonio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Potenza.

Detto decreto sarà pubblicato nelle forme e nei modi di legge.

Potenza, addì 23 maggio 1972

Il medico provinciale f.f.: DI PIETRO

(7747)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ferrara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2777 in data 25 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 gennaio 1971, n. 291, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1970;

Visto che il prof. Franco Berni, segretario, ha rassegnato le proprie dimissioni;

Visto il telegramma n. 300.VIII.I.29.C/790 del 18 marzo 1972, con il quale il Ministero della sanità designa in sostituzione del predetto funzionario il prof. Giovambattista Fazio;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

In sostituzione del prof. Franco Berni, direttore di sezione del Ministero della sanità è nominato segretario della commissione di cui in premessa il prof. Giovambattista Fazio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Ferrara, addì 23 marzo 1972

Il medico provinciale: BARCA

(7610)

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 1971, n. 1034 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico ed ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara al 30 novembre 1970;

Visto il proprio decreto in data 22 gennaio 1972, n. 77, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta;

Visto che la dott.ssa Giulia Cabibbo segretaria della predetta commissione ha rassegnato le proprie dimissioni;

Visto il telegramma del Ministero della sanità numero 300.VIII.II.29.C del 18 marzo 1972, col quale designa in sostituzione della predetta dott.ssa Cabibbo il dott. Carlo Capotorto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Carlo Capotorto funzionario amministrativo del Ministero della sanità è nominato segretario della commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa in sostituzione della dott.ssa Giulia Cabibbo, dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Ferrara, addì 22 marzo 1972

Il medico provinciale: BARCA

(7609)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2508 in data 7 luglio 1971, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1970;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Vercelli, nonchè la terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Vercelli;

Visto il proprio decreto n. 1364 in data odierna con il quale il dott. Marco De Gregori, medico condotto del comune di Cerrione, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Moro dott. Pietro, direttore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Cianciabella dott. Adolfo, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

Lopes dott. Antonio, direttore generale del Ministero della sanità;

Rodari prof. Mario, primario medico dell'ospedale di Borgosesia e scelto su terna proposta dall'ordine dei medici;

Orecchia prof. Carlo, primario chirurgo dell'ospedale S. Andrea di Vercelli;

De Gregori dott. Marco, medico condotto del comune di Cerrione.

Segretario:

Marrone dott. Giuseppe, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Vercelli e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 15 maggio 1972

Il medico provinciale: GUANTI

(7555)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 3706 del 18 dicembre 1971 con il quale il dott. Cenerini Costantino veniva dichiarato vincitore della condotta medica di La Rotta Montecastello-Pontedera;

Visto il telegramma in data 23 maggio 1972 del sindaco del comune di Pontedera con il quale comunica che il dott. Costantino Cenerini rinuncia alla nomina di medico condotto della frazione di La Rotta Montecastello;

Considerato che si rende necessario procedere alla nomina del dott. Ripoli Renzo candidato che segue in graduatoria e che ha dichiarato di accettare la predetta condotta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Ripoli Renzo è dichiarato vincitore della condotta medica di La Rotta Montecastello-Pontedera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Pisa e del comune interessato.

Pisa, addì 23 maggio 1972

Il medico provinciale: D'AVINO

(7746)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1972, n. **11.**

Riapertura dei termini di opzione e modificazioni alla legge regionale 7 luglio 1971, n. 18.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 9 *maggio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale dello Stato che, alla data del termine di scadenza della presentazione delle domande di passaggio all'Amministrazione regionale di cui all'art. 10, primo comma, della legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, presta servizio, in posizione di comando, presso gli uffici e servizi di cui all'art. 1 della legge medesima, può chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il passaggio alle dipendenze della Regione, con le modalità indicate dalla citata legge regionale.

I provvedimenti relativi alle domande di passaggio hanno effetto dal 16 marzo 1971 ovvero, qualora a tale data il personale predetto non fosse in servizio presso gli uffici indicati nel precedente comma, dalla successiva data di comando presso gli uffici medesimi.

Al personale passato alle dipendenze della Regione ai sensi dei precedenti commi si applicano le norme di cui alla legge 7 luglio 1971, n. 18.

Art. 2.

Il quinto comma dell'art. 10 della legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Qualora i posti previsti negli organici non siano, in qualche caso, sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni dei precedenti commi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero, da riassorbire in occasione delle normali vacanze. Nell'ipotesi in cui l'insufficienza si riferisca a posti di qualifica intermedia, dovrà essere lasciato scoperto un corrispondente numero di posti di qualifica iniziale ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 9 maggio 1972

SPANO

(7298)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.